

Prot. n. F30/RNS
Bologna, 29 marzo 2021

OGGETTO: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PREVISTO DAL DECRETO C.D. "SOSTEGNI"

**Articolo 1 del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 (c.d. "decreto Sostegni")
(G.U. n. 70 del 23 marzo 2021 – Serie Generale)**

Provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 77923 del 23 marzo 2021

Guida dell’Agenzia delle entrate "Contributo a fondo perduto del decreto Sostegni"

Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica c.d. "Covid-19", **l’articolo 1 del D.L. n. 41/2021 (c.d. "Decreto Sostegni")** ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto¹ a favore di alcuni soggetti, in presenza di determinate condizioni.

Dal **punto di vista soggettivo**, il contributo può essere richiesto:

- dai soggetti titolari di partita IVA, esercenti attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario², residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;
- dagli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Sono esclusi dall’agevolazione:

- i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto c.d. "Sostegni" (e quindi alla data del 23 marzo 2021);
- i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del medesimo decreto c.d. "Sostegni" (e quindi a decorrere dal 24 marzo 2021).

¹ Si tratta di una somma di denaro che viene erogata dall’Agenzia delle entrate, a seguito della presentazione, in modalità telematica, di apposita istanza da parte del contribuente.

² Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR.



Il contributo a fondo perduto spetta alle seguenti **condizioni**:

- il soggetto non deve aver conseguito, nel secondo periodo di imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto c.d. “Sostegni” (e quindi nel 2019) **ricavi superiori a 10.000.000 di euro**;
- inoltre, occorre che **l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi** dell’anno 2020 sia inferiore, **almeno del 30%**, rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

Il contributo spetta, ai soggetti sopra indicati, **anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui sopra**, qualora i medesimi abbiano attivato la partita IVA a decorrere dal 1° gennaio 2019³.

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto **applicando una percentuale** alla differenza tra:

- l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi **dell’anno 2020**;
- e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi **dell’anno 2019**⁴.

La percentuale da applicare è prevista nella seguente misura:

- **60%** per i soggetti con ricavi⁵ fino a 100.000 euro;
- **50%** per i soggetti con ricavi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
- **40%** per i soggetti con ricavi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro;
- **30%** per i soggetti con ricavi superiori a 1.000.000 di euro e fino a 5.000.000 di euro;
- **20%** per i soggetti con ricavi superiori a 5.000.000 euro e fino a 10.000.000 di euro⁶.

³ In tal caso i soggetti dovranno segnalarlo nel modello, barrando la casella in corrispondenza del rigo “Soggetto che ha attivato la partita IVA dopo il 31/12/2018”.

⁴ Per il calcolo dell’importo medio mensile del 2019 e del 2020 si rinvia a pagina 5 e seguenti della guida “contributo a fondo perduto del decreto *sostegni*”, allegato alla presente circolare. Si precisa che gli importi del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020 devono essere calcolati utilizzando un **criterio omogeneo**, applicato nel medesimo modo per entrambi gli anni.

Con riguardo al procedimento da seguire per il calcolo delle medie mensili del fatturato e dei corrispettivi relative agli anni 2019 e 2020, si veda anche lo schema esplicativo alla pagina 8 della guida “contributo a fondo perduto del decreto *sostegni*”, già richiamato.

⁵ Trattasi dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR.

⁶ Per semplificare ed evitare errori nel processo di determinazione dei ricavi/compensi relativi all’anno 2019, le istruzioni di accompagnamento all’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto del decreto c.d. “Sostegni”, riportano una tabella (alla pagina 3, alla quale si rinvia) riepilogativa dei campi della dichiarazione dei redditi ai quali far riferimento.



Per quanto riguarda la determinazione dei due importi della **media mensile** relativa agli anni 2019 e 2020, occorre, dapprima, calcolare l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi conseguito in ciascuno dei due anni. A tal fine occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione di servizi.

Successivamente si procede con la determinazione delle medie mensili dei due anni, dividendo ciascuno dei due importi complessivi per il numero di mesi in cui la partita IVA è stata attiva.

Si precisa che, per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a decorrere dal 1° gennaio 2019, ai fini della media, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Esempio:

Se il richiedente ha attivato la partita IVA il 6 marzo 2019, si considereranno solo i mesi decorrenti da aprile 2019 a dicembre 2019, quindi, per il calcolo della media, si dovrà procedere come segue:

(fatturato 2019: 9 mesi) – (fatturato 2020: 12)

CONTRIBUTO MINIMO E MASSIMO RICONOSCIUTO

L'ammontare del contributo riconosciuto non può essere inferiore a:

- euro 1.000 per le persone fisiche;
- **euro 2.000** per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

In ogni caso l'ammontare del contributo **non può essere superiore a euro 150.000**.

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo a fondo perduto consiste in una somma di denaro ed è erogato mediante **accredito sul conto corrente** identificato dall'IBAN indicato nell'istanza, intestato al codice fiscale del soggetto che richiede il contributo.

In alternativa, a scelta del contribuente, **può essere riconosciuto sottoforma di credito di imposta**, da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante modello F24⁷.

La scelta della modalità di erogazione è **irrevocabile**⁸, deve riguardare **l'intero importo del contributo** spettante e deve essere espressa dal beneficiario nell'istanza per la richiesta del contributo.

⁷ Nel caso di riconoscimento del credito di imposta, il relativo importo può essere utilizzato in compensazione a fronte di imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme dovute allo Stato, agli enti locali e agli enti previdenziali, il cui versamento si effettua mediante presentazione del modello F24.

⁸ La scelta della modalità di erogazione indicata nell'istanza **può essere modificata dal soggetto richiedente solo fino al momento del riconoscimento del contributo**, il cui esito è esposto nell'area riservata del portale "Fatture e corrispettivi – contributo a fondo perduto – consultazione esito". Successivamente a tale momento, il soggetto richiedente non può più modificare la scelta.



Tale credito sarà usufruibile solo una volta effettuati i controlli degli esiti dell'istanza e successivamente alla comunicazione del riconoscimento del contributo pubblicata nell'area riservata di consultazione degli esiti del portale "Fatture e corrispettivi".

Il modello F24 dovrà essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Alle compensazioni del credito d'imposta non si applicano i seguenti limiti:

- divieto di compensazione, in presenza di ruoli scaduti per un importo superiore a 1.500 euro (di cui all'articolo 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010);
- ammontare massimo delle compensazioni fino a euro 700.000⁹ (di cui all'articolo 34 della L. n. 388/2000);
- ammontare massimo dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi fino a euro 250.000 (di cui all'articolo 1, comma 53, della L. n. 244/2007).

Il credito di imposta non può essere ceduto ad altri soggetti.

PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto mediante la presentazione di una specifica istanza, da inviare esclusivamente in via telematica (anche, eventualmente, attraverso un intermediario abilitato), il cui modello e le relative istruzioni sono state approvate con Provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 77923, del 23 marzo 2021.

Le istanze possono essere predisposte e inviate all'Agenzia delle entrate **a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021.**

Per la compilazione del modello si rinvia alle istruzioni del medesimo e alla guida dell'Agenzia delle entrate "contributo a fondo perduto del decreto *sostegni*", allegate alla presente circolare.

DEDUCIBILITA' AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL'IRAP

Il contributo a fondo perduto di cui alla presente trattazione non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi (IRES) e dell'IRAP.

Inoltre, non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi, di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

⁹ Limite aumentato, solo per l'anno 2020, a euro 1.000.000 (articolo 149, D.L. 34/2020).



AIUTI DI STATO

Il contributo a fondo perduto oggetto della presente trattazione è erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” e ss.mm.ii¹⁰.

Cordiali saluti.

Allegati:

- *Articolo 1 del D.L. n. 41/2021;*
- *Provvedimento dell’Ade n.77923 del 23 marzo 2021;*
- *Guida dell’Agenzia dell’entrate del mese di marzo 2021 “Contributo a fondo perduto del decreto “sostegni””;*
- *Modello di istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto decreto sostegno e relative istruzioni.*

¹⁰ Si veda il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n.77923/2021 (paragrafo 8).